

ACCORDO
per la definizione della procedura di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223 del 1991,
e per l'applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006

In Milano il 22 luglio 2008

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A.

e

-

premesso che

- nelle more della fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi in Banca Intesa -dal 1° gennaio 2007 ridenominata Intesa Sanpaolo-, Banca Intesa, Sanpaolo Imi e diverse Società del Gruppo consapevoli dell'imminenza di successivi ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati ai processi di aggregazione societaria, nella prospettiva di ridurre future eccedenze di personale indotte dai relativi processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, nel corso del mese di dicembre 2006 hanno raggiunto con le rispettive OO.SS. specifici accordi, finalizzati a ridurre in via strutturale il costo del lavoro mediante riduzione degli organici del Gruppo;
- con comunicazione del 21 giugno 2007 che qui si richiama integralmente anche in coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa nel frattempo rappresentati alle OO.SS., si è dato avvio, in relazione alle correlate tensioni occupazionali connesse con i predetti processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti all'intervenuta fusione, alla procedura contrattuale definita dagli artt. 17 e 18 del CCNL 12 febbraio 2005;
- alla data del 30 luglio 2007 risultavano aver già aderito agli accordi di riduzione del personale del dicembre 2006 4.200 unità di cui 891 con immediato diritto alla pensione e 3.309 con i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (di seguito Fondo di Solidarietà);
- con il successivo Accordo del 1° agosto 2007 le Parti medesime si sono date atto che con l'ulteriore riduzione di 2.300 unità si sarebbe realizzato l'obiettivo di cui al

Piano di Impresa 2007-2009 di ridurre in via strutturale il costo del personale di almeno 425 mln di euro, a decorrere dal 2010;

- l'esito della prevista verifica sui risultati conseguiti con le misure adottate con il citato Accordo 1° agosto 2007, nel registrare il superamento del contingente di esuberanti previsti per effetto di 1.750 richieste di accesso al Fondo aggiuntive rispetto all'obiettivo stabilito e, pertanto, sospese in attesa di nuove determinazioni, ha, invece, evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro di cui al Piano di Impresa di cui all'alinea che precede;
- conclusa pertanto la procedura di cui all'alinea che precede e verificato l'insoddisfacente andamento della prevista riduzione strutturale del costo del lavoro, con lettera del 9 aprile u.s. sono state avviate dalla Capogruppo le relative procedure contrattuali vigenti (Artt. 17 e 18 C.C.N.L. 12 febbraio 2005 oggi artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007) per ulteriori 2.500 esuberanti, così complessivamente ridefiniti, rispetto agli organici alla data del 31 marzo 2008, ivi ricomprendendo la riduzione di almeno 500 unità rivenienti dai processi di efficientamento di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti all'intervenuta confluenza dell'ex Gruppo CR Firenze (vedi lettera 16 maggio u.s. alle Delegazioni Sindacali di Gruppo), con la conseguente ulteriore riduzione strutturale del costo del lavoro di circa 55 milioni di euro entro la fine del 2009;
- all'esito del serrato confronto contrattualmente previsto Intesa Sanpaolo e le Delegazioni sindacali di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, in data 8 luglio 2008 hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'applicazione del D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 a Intesa Sanpaolo ed alle società del Gruppo";
- con il predetto Accordo sono stati definiti sia gli obiettivi di riduzione degli organici per tutte le Aziende del Gruppo di cui l'allegato 1) al citato Accordo Quadro, che permettono di raggiungere la correlata riduzione strutturale del costo del lavoro complessivamente considerata, sia il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni di cui al Fondo di solidarietà, prevedendo altresì, nell'ambito del sistema di relazioni industriali, specifici momenti di informazione e consultazione in ordine allo stato di graduale attuazione dell'Accordo Quadro stesso;
- in questo quadro Intesa Sanpaolo, come previsto e convenuto, ha avviato, con lettera del 14 luglio 2008, ritualmente notificata a tutti i destinatari, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante 1397 unità risultanti in esubero con riguardo alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive;

- su richiesta delle OO.SS. si è dato corso, in sede aziendale, all'esame congiunto previsto dalla sopra richiamata normativa di legge.

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, le Parti, nell'intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione dei menzionati processi di integrazione, riorganizzazione e ristrutturazione di cui al Piano di Impresa, in puntuale esecuzione di quanto disposto dal già citato "Accordo Quadro per l'applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 a Intesa Sanpaolo ed alle Società del Gruppo", convengono di definire e concludere la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991 nei termini ed alle condizioni che seguono:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
- 2) la riduzione del personale, inclusi i dirigenti, dipendente da Intesa Sanpaolo S.p.A riguarderà 1397 unità, ivi ricomprendendo n° 172 lavoratori già in possesso al 31 marzo 2008 del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dell'AGO che, anche per effetto dell'iniziativa intrapresa dall'azienda, hanno già manifestato il proprio assenso all'uscita.
- 3) per conseguire detta riduzione viene concordemente individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, il D.M. 28 aprile 2000, n.158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006- che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, così recita testualmente (art. 8):
 - "1. ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza ovvero della maggiore età.
 3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1. e 2. ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui

sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia."

- 4) in applicazione di dette norme, pertanto, considerato che i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che risultano, alla data del 31 marzo 2008, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio, risultano in numero complessivamente inferiore rispetto al numero dei sopra dichiarati esuberi, questi stessi cesseranno innanzitutto dal servizio, a decorrere dal 30 settembre 2008.

A coloro, tra questi, che entro lo stesso 30 settembre 2008 faranno pervenire all'Azienda la propria richiesta in modo conforme al modulo all. 1) e che, in conseguenza di ciò non faranno più parte degli organici della Società a far tempo dal 1° ottobre 2008, verrà consentito di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro; a detto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo omnicomprensivo lordo corrispondente alla retribuzione annua lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;

- 5) allo scopo di favorire l'individuazione di tutto il Personale che, alla data del 31 marzo 2008, abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici AGO, ai fini di una puntuale attuazione di quanto stabilito dall'articolo che precede, le Parti convergono di adottare il modulo/delega, allegati n. 2) e 2 bis) al presente atto -che costituisce parte integrante del presente Accordo-, che ciascun dipendente, nato fino a tutto il 1954, dovrà puntualmente compilare e sottoscrivere. Tale modulo trasmesso dalla Società al personale interessato tramite e-mail, dovrà essere riconsegnato, ad ogni conseguente effetto, alla Direzione Centrale Personale – Servizio Relazioni col Personale – Ufficio Amministrazione del Personale, entro e non oltre il termine del 8 agosto 2008;
- 6) entro la data del 30 settembre 2008 l'Azienda comunicherà alle OO.SS. l'esito determinatosi dal processo di raccolta dei modelli ECOCERT anche allo scopo di effettuare la verifica congiunta in ordine ai dati complessivi acquisiti con riferimento al personale che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici AGO alla data del 31 marzo 2008. Nella circostanza la Società comunicherà altresì il numero complessivo -fino ad un massimo di 12 unità- delle risorse che, pur avendo

maturato il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia AGO, alla data del 31 marzo 2008, la Società avrà deciso di mantenere in servizio allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative ed organizzative;

- 7) considerato inoltre che il numero dei dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dai Decreti Ministeriali già citati per accedere al Fondo di Solidarietà risulta superiore al definito quantitativo di riduzione degli organici sopra stabilito, le Parti concordano di favorire l'accesso al Fondo di Solidarietà da parte dei lavoratori che aderiranno volontariamente all'"offerta al pubblico" secondo quanto in appresso specificato;
- 8) ai sensi dell'art. 1336 c.c., il lavoratore con diritto a percepire il trattamento pensionistico (c.d. finestra) entro il 1° gennaio 2015 potrà accettare la presente "offerta al pubblico" per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle Parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo compilando l'apposito modulo di adesione (all. n. 3).

Detto modulo -corredato da Ecocert o in subordine da estratto conto assicurativo INPS ovvero dalla delega alla Società (all. n. 2) di acquisire ulteriori dati e notizie presso l'INPS o altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza in ordine alla propria posizione contributiva- dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 30 settembre 2009.

Come sopra precisato resta nella facoltà della Società-datore di lavoro di anticipare -rispetto al 31 dicembre 2009- il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti date: 31 dicembre 2008 ovvero 31 marzo, 30 giugno o 30 settembre 2009, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Società medesima resta impegnata a far pervenire all'interessato l'apposita comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

Dichiarazione delle Parti

Ai dipendenti che, pur avendo richiesto di accedere al Fondo di Solidarietà ex Accordo 1° agosto 2007, secondo la graduatoria a suo tempo redatta non sono rientrati nel novero delle 2300 risorse più prossime a maturare il diritto a pensione, viene assegnato uno specifico diritto di prelazione alla cessazione del rapporto di

lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà a condizione che accettino l'offerta al pubblico che sarà formulata dalla Società di appartenenza.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a part-time che intende accedere al Fondo di Solidarietà.

- 9) al personale di cui all'art. 8) che farà pervenire all'Azienda, entro e non oltre il 30 settembre 2008, l'accettazione dell'offerta al pubblico per risolvere il proprio rapporto di lavoro al fine di accedere al Fondo di Solidarietà, verrà riconosciuto un "premio di tempestività" da erogarsi a titolo di incentivo all'esodo ad integrazione del TFR, pari a 2/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR;
- 10) al personale di cui all'art. 4, secondo comma del presente Accordo che percepisca, per effetto della legislazione vigente in materia relativa alla c.d. "finestra" il relativo trattamento pensionistico in data differita rispetto a quella del 1° ottobre 2008, sarà riconosciuta, per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la relativa "finestra" pensionistica, una somma complessiva netta, quale incentivazione all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, corrispondente, in via convenzionale, al valore dell'assegno di pensione spettante;
- 11) al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi;
- 12) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza,

moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;

- 13) nei confronti del Personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento. L'imponibile utile è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all'atto dell'adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare.

Per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza SANPAOLO quanto all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo nonché all'applicazione delle disposizioni degli artt. 29 e 30 dello Statuto del Cassa medesima, per il periodo di adesione al Fondo, valgono le previsioni di cui all'Accordo 14 giugno 2003.

- 14) al Personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà saranno applicate, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO, le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio;
- 15) allo scopo di salvaguardare la funzionalità tecnica ed organizzativa -anche a fronte delle esigenze operative indotte dall'intervenuta fusione tra i Gruppi Intesa e Sanpaolo, e delle correlate attività di integrazione in atto nelle varie componenti- la Società viene eccezionalmente facoltizzata a provvedere ad eventuali indispensabili assunzioni per assicurare la necessaria sostituzione di figure professionali specialistiche altrimenti non reperibili e i dovuti funzionamenti. Inoltre:
- ▶ per fronteggiare le esigenze tecniche organizzative e produttive indotte dalla riduzione di organici da effettuarsi fino a tutto il 2009;
 - ▶ per accompagnare in modo adeguato la realizzazione e la attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale di cui al Piano di Impresa;
 - ▶ per agevolare lo smaltimento e la fruizione complessiva del consistente numero di ferie arretrate da parte del personale in servizio;

le Parti si danno atto che si rende necessario provvedere, in via eccezionale e del tutto transitoria alla assunzione di personale con contratto a tempo

determinato ovvero, ove possibile, con contratto di Inserimento, da effettuarsi in aggiunta ai contratti a termine per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Conseguentemente le Parti, esercitando le facoltà loro concesse ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e/o integrazioni convengono e stabiliscono che Intesa Sanpaolo, in quanto espressamente legittimata dal presente Accordo, possa procedere all'assunzione sin dal 1° ottobre p.v., di risorse con contratto a tempo determinato ovvero, in quanto ne sussistano le condizioni soggettive degli aspiranti, con contratto di inserimento della durata non inferiore a nove mesi, da effettuarsi in aggiunta ai contratti a termine per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

In ogni caso l'Azienda conferma che provvederà prioritariamente a consultare, per una possibile loro assunzione con contratto a tempo determinato gli ex dipendenti che, prima di cessare il loro rapporto di lavoro con Intesa Sanpaolo per effetto di quanto stabilito all'art. 4), primo comma, del presente Accordo, risultavano inquadrati e svolgevano mansioni compatibili con quelle da assegnare ai lavoratori che verranno assunti con contratto a tempo determinato;

- 16) in conformità con quanto espressamente disposto dall'art. 13. dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008 "Intesa Sanpaolo nella qualità di Banca Capogruppo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, ferme restando comunque le previsioni di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006- si incontreranno, sia a livello di Gruppo, sia, successivamente, a livello di ogni singola Azienda di cui all'allegato 1) -al citato Accordo Quadro- , nei mesi di gennaio 2009, giugno 2009 e dicembre 2009 allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione dello stesso Accordo Quadro".

- 17) il presente Accordo è destinato per volontà delle Parti a produrre i suoi effetti dalla data di sottoscrizione a tutto il 31 dicembre 2009.

° ° °

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto e convengono di aver esperito, definito e concluso, ad ogni conseguente effetto -nel totale rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Quadro per l'applicazione dei D.M. n.

158 del 2000 e n. 226 del 2006 a Intesa Sanpaolo ed alle società del Gruppo"- la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991 per dare applicazione ai D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

le OO.SS.

Allegato n. 1)

Spett.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ufficio Amministrazione del Personale
Via Lorenteggio, 266
20152 MILANO
Anticipata al fax numero 02/87964995

Il sottoscritto
nato a il matricola n., in servizio
presso già in possesso, alla data del 31
marzo 2008, dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici
a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, propone in via irrevocabile a Intesa
Sanpaolo S.p.A. di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della
giornata del 30 settembre 2008, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo
all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dall'Accordo 22 luglio 2008 .

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

Il

.....

(firma)

Il/La sottoscritto/a

considerata l'intesa intervenuta tra la Banca e le Organizzazioni sindacali in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva, di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.M. 158/2000

Intesa Sanpaolo S.p.A. ad acquisire presso l'INPS o presso altri Enti Previdenziali e/o le Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88 del 1989 (ECOCERT).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

.....
Firma

All'Ufficio Amministrazione del Personale
 Via Lorenteggio 266
 20152 M I L A N O
 Fax 02 87964995 / 02 87965016

ALLEGATO 2 BIS

Cognome e Nome	Matricola	Società
		Intesa Sanpaolo S.p.A.

D i c h i a r a
(contrassegnare la casella che interessa)

a)	Di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di Intesa Sanpaolo S.p.A. o di aziende dalla stessa incorporate	☐ SI	☐ NO
b)	Di avere svolto il servizio militare <i>In caso affermativo indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo</i>	☐ SI	☐ NO
c)	di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa <i>In caso affermativo indicare i periodi</i>	☐ SI	☐ NO
	Se detti periodi sono anteriori all'1.1.1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo	☐ SI	☐ NO
d)	Di aver conseguito una laurea <i>In caso affermativo ha già chiesto il riscatto del periodo?</i> <i>ha completato il relativo versamento contributivo?</i>	☐ SI	☐ NO
e)	Di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. <i>In caso affermativo indicare le Sedi dell'INPS presso le quali sono stati versati i contributi ed i relativi periodi</i>	☐ SI	☐ NO
	- Sede INPS	dal / / al / /	
		dal / / al / /	
f)	Di essere titolare di pensione di invalidità	☐ SI	☐ NO
g)	Di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. <i>In caso affermativo indicare il periodo di attività e la forma di previdenza, precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive, precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione</i>	☐ SI	☐ NO
	- Forma di previdenza	dal / / al / /	
		dal / / al / /	
		dal / / al / /	
h)	Di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante <i>In caso affermativo indicare i periodi e precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente</i>	☐ SI	☐ NO
	- Ricongiunzione per Tipologia di lavoratore	dal / / al / /	
		dal / / al / /	
		dal / / al / /	
i)	Di aver lavorato all'estero <i>In caso affermativo indicare gli Stati esteri ed i periodi</i>	☐ SI	☐ NO
	- Stato estero	dal / / al / /	
		dal / / al / /	
j)	Di essere stato/a iscritto/a a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 e 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratore "precoce") <i>In caso affermativo indicare i periodi</i>	☐ SI	☐ NO
		dal / / al / /	
		dal / / al / /	
k)	Di essere centralista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85	☐ SI	☐ NO
l)	Altre eventuali indicazioni Riportare ogni osservazione utile per una corretta definizione della maturazione del diritto a pensione INPS (ad esempio, pratiche di riscatto non ancora perfezionate oppure il grado dell'eventuale invalidità), richiamando, se del caso, uno o più dei quadri che precedono.		

Data

Firma

Allegato n. 3

Spett.le Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ufficio Amministrazione del Personale
Via Lorenteggio, 266
20152 MILANO
Fax 02 87964995 / 02 87965016

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____

matricola _____ in servizio presso _____

telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero cellulare _____

preso atto

- dei D.M. 158/2000 e 226/2006 e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

atteso che

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di anzianità/vecchiaia presso I.T.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico ("data finestra") entro e non oltre il 1/1/2015;

ACCETTA

L'OFFERTA, FORMULATA DALLA BANCA EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSensualmente IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2009 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA BANCA DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA BANCA POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.2008, OVVERO DEL 31.03.2009 OVVERO DEL 30.6.09 OVVERO ANCORA DEL 30.09.2009, PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CHE DOVRÀ COMUNQUE PERVENIRE AL SOTTOSCRITTO ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA STESSA DATA DI RISOLUZIONE.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dall'accordo 22 luglio 2008 e dal D.M. 158/2000 così come modificato dal D.M. 226/2006;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.M. 158/2000, così come modificato dal D.M. 226/2006, - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- **DICHIARA** di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;
- **DELEGA** la Banca ad acquisire presso l'INPS – o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza – la propria posizione contributiva complessiva;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*):

- | |
|--|
| ☐ richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto
<i>ovvero</i> |
| ☐ richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
<i>ovvero</i> |
| ☐ richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione |

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____ firma _____